

Comitato segreto

Senato del Regno

No. 2.

Seduta del 2. Aprile 1876.

Presidenza del Presidente
Casati.

Apertasi la seduta alle ore 3 pom.
si dà lettura del processo Verbale dell'ultima conferenza segreta che è approvata senza osservazioni.

Il Presidente dichiara che l'oggetto della conferenza è quello di sentire la lettura e lo sviluppo dei tre progetti di legge depositati sul banco della Presidenza dai Senatori Vacca, Musis e Conforti. Restituisce al Senatore Vacca il suo progetto pel Riordinamento dell'organico Giudiziario invitandolo a darne lettura.

Il Sen. Musis fa presente che esso da due anni pubblici un progetto di legge per un nuovo riordinamento Giudiziario del quale diede comunicazione al Sen.^{re} Vacca pregandolo del suo parere. Sperava che gli avrebbe manifestato la sua opinione, e sentì con sua sorpresa dallo stesso Sen.^{re} Vacca com'egli avesse presentato sullo stesso argomento un suo progetto.

Dice il perche non presentò egli al Senato il suo progetto di legge pubblicato a stampa.

L'ex Ministro De Filippo presentò alla Camera nell'Aprile 1868 un progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle diverse Provincie del Regno, che portava altresì modificazioni all'organico giudiziario, e ai Codici di procedura. Di questo progetto fu cominciata la discussione nell'altro ramo del Parlamento, nella quale il relatore Panattoni sollevò la gran questione della Cassazione e della 3^a istanza.

La iniziativa presa dall'ex Ministro De Filippo e la discussione incominciata alla Camera sul nuovo progetto ministeriale di modificazioni all'organico giudiziario lo trattennero dal presentare al Senato il suo progetto, non potendosi farsi la discussione in Senato di un progetto per iniziativa di un Senatore quando sullo stesso argomento pendeva nell'altro ramo del Parlamento una discussione su un altro progetto di iniziativa o del Ministero o di un Deputato.

Dice che questo fu sempre il sistema in simili casi seguito dal Senato, e ricorda che nel 1858 esso presentò un progetto su un argomento, intorno al quale era già stato presentato un progetto dal Commendatore Sineo nell'altro ramo del Parlamento, e quando fu sul punto di darne lettura,

sorto il Senatore Gallina, uomo di grande autorità in Senato, e disse che non potevano discutersi nell' stesso tempo due progetti sullo stesso tema nei due rami del Parlamento, e che era assolutamente necessario soprassedere dalla lettura e dalla discussione del progetto iniziato nel Senato sinchè fosse terminata la discussione incominciata nell' altro ramo del Parlamento. Anche presentemente furono presentati nell' altro ramo del Parlamento progetti di modificazioni all' Ordinamento giudiziario, e sino a che non si conosca l' esito che avranno nell' altro ramo del Parlamento i presentati progetti, il Senato non può occuparsi di alcun progetto nuovo sullo stesso argomento. Osserva inoltre che esso e Vacca presentarono e depositarono al Banco della Presidenza i loro progetti lo stesso giorno, e quando esso insistesse nel suo progetto, con tutto il diritto potrebbe invocare la precedenza e come più vecchio di età e Senatore più anziano; ma che ad ogni modo per quei riguardi che si devono reciprocamente i due rami del Parlamento, non insiste e dichiara di ritirare il suo progetto che gli viene restituito dal Segretario Chiesi.

Il Presidente fa osservare che nell'attuale conferenza non si tratta di fare una discussione sul merito del progetto Vacca, ma semplicemente di vedere se debba o no esser autorizzata la lettura in pubblica seduta.

Vacca dichiara di lasciare andare la questione di delicatezza sollevata da Musio. Protesta solo non essere lecito ad alcuno mettere in dubbio la sua lealtà.

La questione dopo le osservazioni del Sen.^o Musio è posta in questi termini: si può autorizzare la lettura del progetto iniziato in Senato dopo che il Ministro presentò alla Camera un progetto di modificazioni all'Ordinamento Giudiziario? Ma ora il Senato ignora quali siano gli intendimenti del Ministro in questa materia. Vacca non intende discutere oggi il progetto, e si limita a chiedere che ne sia autorizzata la lettura in pubblica seduta, e allora sarà presente il Ministro Guardasigilli, che spiegherà le sue intenzioni.

Musio per un fatto personale. Protesta che non mai intendè colle sue parole di mettere in dubbio la lealtà del Senatore Vacca; se avesse potuto immaginare che le sue parole potessero far nascere questo sospetto, dichiara

che non lo avrebbe mai profferite, perchè la lealtà del Senatore Vacca non è discutibile.

Sen.^{re} Vacca ringrazia Musio della fatta dichiarazione, e insiste perchè il Senato voglia permettergli la lettura del suo progetto, offrendosi dopo di dare quegli schiarimenti che il Senato reputerà necessari.

Il Senato interpellato dal Presidente consente che il Sen.^{re} Vacca dia lettura del suo progetto.

Il Sen.^{re} Vacca dà lettura del suo progetto che si compone di undici articoli.

Datane lettura, dà ragione con brevi parole dello stesso progetto, che mira a tre scopi: 1.^o Ordinare un buon sistema di vigilanza sui funzionari dell'Ordine Giudiziario; 2.^o provvedere con più serietà ed efficacia, garantire alla inamovibilità della magistratura e alla sua indipendenza; 3.^o Determinare e formular meglio il duplice ordine di relazioni del Ministero Pubblico e col Potere Esecutivo e colla legge, della quale è il legittimo rappresentante.

Quanto al 1.^o, il principio della sorveglianza ha la sua radice nel R. Decreto 6. Dicembre 1865 sull'Ordinamento Giudiziario, il quale attribuisce

il diritto di sorveglianza alla Corte di Cassazione su tutte le Corti di Appello e su tutti i Tribunali e le Preture, ad ogni Corte d'appello sui Tribunali e sulle Preture del suo distretto, e ad ogni Tribunale civile e correctionale sulle Preture e sui Conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale. Questo diritto di sorveglianza stabilito nell'Ordinamento Giudiziario in fatto è un diritto offimero. Le disposizioni dell'Ordinamento Giudiziario rimangono lettera morta. La Cassazione non è mai o quasi mai consultata quando si tratta di promuovere magistrati.

Il Ministro in fatto consulta soltanto i capi delle Corti d'appello, cioè il Primo Presidente e il Procuratore Generale, alle cui proposte si attiene. E quando nelle loro proposte il Primo Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale non vanno d'accordo, il Ministro per lo più si attiene a quella del Procuratore Generale, trattandosi di un funzionario che è agente del Potere esecutivo. E da ciò deriva che le sorti della magistratura sono in balia degli arbitrij ministeriali e quindi della burocrazia. Bisogna rimediare a questo gravissimo inconveniente.

Importa che i meriti e i demeriti dei magistrati sieno giudicati dai loro atti, ed è perciò necessario ordinare e stabilire una seria ed efficace sorveglianza sulla magistratura. E questo scopo si otterrebbe colla istituzione di un Consiglio Superiore dell'Amministrazione giudiziaria. Né questo sistema è nuovo, e può ravvisarsi una proposta troppo ardita, giacchè in atto funziona anche oggidì con ottimo successo un Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione ai fianchi del Ministro di quel ramo, e così pure vi ha un Consiglio Superiore avente lo stesso ufficio e le stesse attribuzioni nel Ministero dei Lavori Pubblici. I grandi interessi morali e sociali che si legano alla amministrazione della giustizia ed alla magistratura non possono essere lasciati a discrezione dell'arbitrio burocratico, e domandano la garanzia della istituzione di simil genere a fianco del Ministro guardasigilli. Quando sieno chiamati a far parte del Consiglio Superiore magistrati rivestiti dei più eminenti uffici, a cui non può non stare a cuore il decoro della magistratura, la nuova istituzione sarà riverita ed autorevole.

È questo in sostanza il concetto della prima parte.

Quanto alla seconda parte, importa assicurar meglio l'inamovibilità e l'indipendenza della magistratura, la quale

non è bastevolmente garantita colla larga disposizione dell'art. 199. dell'attuale Ordinamento giudiziario, che accorda facoltà al potere esecutivo di tramutare i magistrati inamovibili da una sede o da un Tribunale ad altra corte o tribunale per l'utilità del servizio. Il Vacca invoca un autorevole precedente quello dell'art. 9 della legge Sarda del 9 Maggio 1851 il quale stabiliva che quando per qualsiasi circostanza un giudice inamovibile non poteva più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiutava di essere traslocato, poteva il Magistrato di Cassazione dichiarare che vi era luogo alla di lui traslocazione.

La solenne declaratoria della Corte di Cassazione è una garanzia pel magistrato inamovibile che lo salva dall'abuso che può fare il potere esecutivo della facoltà lasciategli dal citato art. 199 dell'attuale ordinamento giudiziario, e così rimettendo in vigore la citata disposizione della legge Sarda del 9 Maggio 1851 il privilegio della inamovibilità dei magistrati, sancito dallo Statuto, rimane più efficacemente assicurato. Possono però verificarsi speciali e straordinarie circostanze in cui l'urgenza dei bisogni della giustizia domandi l'immediato traslocamento di un magistrato inamovibile, e in questo caso si

potrà prescindere dalla solenne declarato-
ria della Corte di Cassazione, ma il
Ministro avrà obbligo di provocare una
deliberazione motivata del Consiglio
dei Ministri. A questo modo, mentre
si dà al Ministro il modo di provvedere
alla urgenza dei bisogni della giustizia,
viene posto un freno ai possibili arbi-
trj ed temperamento dell'intervento del
Consiglio dei Ministri e colla motivata
deliberazione che giustifichi il perché fu
adottato il provvedimento della trasloca-
zione.

Quanto all'ultima parte, il Ministero
Pubblico, contro del quale si sono oggi sol-
levate molte critiche e diffidenze, ha due
divisi, l'una di Agente del Potere Esecu-
tivo, l'altra di rappresentante della legge
e dell'ordine sociale. Il Pubblico Mi-
nistero in quanto in lui si personifica
l'alta missione della rappresentanza della
legge e dell'ordine sociale, ha una pre-
missima libertà d'azione, e sciolto da ogni
vincolo col Governo alla sola legge ubbidie-
nte, dalla sola legge prende norma, della
quale è il legittimo rappresentante.

Questo doppio carattere, onde è rivestito
il Pubblico Ministero non è strettamente
espresso nell'art. 129 dell'Ordinamento
Giudiziario, che qualifica semplicemente
il Pubblico Ministero come rappresen-
tante del Potere esecutivo presso l'autorità
Giudiziaria, e lo pone sotto la direzione

del Ministro della Giustizia. Si direbbe,
stando alla disposizione di quest' articolo,
che il Pubblico Ministero, non è altro che
un mandatario del Potere Esecutivo: e da
ciò nasce il discreditò in cui è caduta
la guerra che gli si move. È opportuno
quindi, anzi è urgentissimo mettere
in risalto la duplice qualità e funzio-
ne del Pubblico Ministero di agente e
mandatario del Potere Esecutivo
e di rappresentante la legge e l'ordi-
ne sociale.

Un altro vizio che questa istituzione
del Pubblico Ministero quale fu or-
dinata nell' attuale Ordinamento Giu-
diziario è il carattere di amovibilità che
gli fu impresso, che gli crea una posi-
zione nè stabile, nè indipendente, nè
dignitosa. ma se da una parte la con-
dizione dell' amovibilità toglie ogni
garanzia d' indipendenza al Pubblico
Ministero, che è perciò riguardato come
un docile istrumento del Potere esecu-
tivo, dall' altra non pare opportuno
e prudente partito l' adottare il prin-
cipio dell' assoluta inamovibilità ri-
spetto al Pubblico Ministero, inquanto
che la scelta degli Agenti del Pubblico
Ministero implica una questione di
fiducia ed astinenza. La legge orga-
nica Napoletana del 1817. offerisce la
migliore soluzione di questo problema.

Per le sanzioni di quella legge le funzioni del Pubblico Ministero costituivano una missione temporanea e revocabile ad arbitrio del Ministro Guardasigilli ma il funzionario a cui era tolta la temporanea missione, non cessava di essere Magistrato e trovava il suo posto nella magistratura giudicante con grado e stipendio rispondente a quello che abbandonava. Ed è questo il sistema che viene proposto nel progetto di legge siccome il più adatto a tutelare la dignità ed indipendenza del Pubblico Ministero.

Confida il proponente che colle divinate riforme potrà ottenersi un migliore assetto dell'Amministrazione della Giustizia, la necessaria indipendenza del Potere Giudiziario e la ripristinata pubblica fiducia nella imparziale giustizia.

Il Senatore Musio senza entrare nel merito del progetto di legge proposto dal Senatore Vacca, ripete non essere dicibile al decoro del Senato dare in pubblica seduta lettura di un progetto di legge già iniziato nell'altro ramo del Parlamento, ed insiste perchè il Presidente voglia interrogare il Senato sulla questione pregiudiziale da lui sollevata.

Il Senatore De Gallo riconosce la gravità dell'osservazioni fatte dal lui Musio, ma d'altra parte osserva che

il progetto presentato dal Ministero nell'altro ramo del Parlamento propone alcune modificazioni all'attuale ordinamento giudiziario, eaddove il progetto Vacca ha uno scopo speciale e ben determinato. Il Progetto Vacca ad altro non mira che ad ordinare una regolare vigilanza sulla Magistratura, ad assicurarsi con maggiori garanzie l'irrimovibilità, e finalmente a rialzare e nobilitare l'alto ufficio del Pubblico Ministero. Col progetto Vacca nessuna delle riforme e modificazioni al vigente Ordinamento giudiziario proposte nel progetto presentato dal Ministero alla Camera elettiva, rimane pregiudicata; si permetta la lettura del progetto Vacca in pubblica seduta e allora il Ministro Guardasigilli manifesterà le sue intenzioni al Senato. Pare al Senatore De Falco che le disposizioni del progetto Vacca abbiano tale importanza da meritare di essere prese nella più seria considerazione.

Il Sen.^o Musco risponde che quando viene presentata una legge su un dato argomento avanti uno dei rami del Parlamento, il campo è vasto e non se ne possono circoscrivere i limiti. Il progetto iniziato dal Ministero nella Camera elettiva, è sempre una legge sull'Ordinamento giudiziario, e non si possono e non si devono nel Senato anticipare discussioni su questioni

che si riferiscono alla materia sulla quale si aggira il progetto già presentato nell'altro ramo del Parlamento. Insiste perchè siano rispettati i precedenti del Senato già da lui invocati.

Il Sen.^{re} Vighiani si associa alle considerazioni fatte dal Sen.^{re} De Falco ed aggiunge che la materia di una legge giudiziaria è molto vasta, e tanto che in molti paesi vi hanno più leggi separate e distinte sull'Ordinamento giudiziario. Il progetto Vacca è una legge speciale su determinati punti sostanziali dell'Ordinamento giudiziario, ed è totalmente diversa da quella che fu presentata dal Ministero nell'altro ramo del Parlamento, la quale ha principalmente uno scopo finanziario e ad altro non mira che ad ottenere una qualche economia a sgravio del bilancio dello Stato. Finalmente il Sen.^{re} Vighiani fa le sue riserve quanto al merito delle disposizioni del progetto Vacca credendo intanto che se ne possa autorizzare la lettura in pubblica seduta, cui dichiara di associarsi il Sen.^{re} Conforti.

Domanda il Sen.^{re} Cecchio che prima di porsi a voto la questione principale che forma il soggetto della discussione e sulla quale fa alcune riserve si ponga in votazione la questione pregiudiziale opposta dal Sen.^{re} Musio.

2

Risponde il Sen.^{re} Chiusi che nella presente discussione le due questioni si confondono e la questione principale assorbe la pregiudiziale.

Legge quindi l'Art.^o 70. del Regolamento nel quale è stabilito che dopo letta e sviluppata la proposta dall'autore, la conferenza intraprende immediatamente o rimanda ad altra seduta segreta la discussione sulla convenienza ed opportunità di autorizzare la lettura in pubblica seduta. Soggiunge che la questione pregiudiziale proposta dal Sen.^{re} Martini è anch'essa sulla convenienza di accordare la lettura, parendo conveniente che abbiasi in pubblica seduta a dar lettura di un progetto già iniziato sullo stesso argomento nell'altro ramo del Parlamento. Il perichè è evidente che aggirandosi sulla convenienza di accordare la lettura in pubblica seduta del progetto facca le due questioni pregiudiziale e principale non si possono scindere, e deve procedersi ad una sola votazione sulla detta convenienza sulla quale unicamente deve decidere il Senato. È pertanto il Sen.^{re} Chiusi si oppone alla divisione delle due questioni.

Il Sen.^{re} Poggi vorrebbe che rimanesse ben constatato se il Senato è di parere che non possa farsi in pubblica seduta la lettura di un progetto sovra

materia sulla quale fu iniziato un progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, e per questa ragione appoggia la proposta Cecchio per la divisione della questione pregiudiziale dalla principale.

Il Sen.^{re} Cecchio non insiste sulla demandata divisione delle due questioni, e dichiara che per parte sua crede che il Senato abbia il diritto di iniziativa di un progetto di legge, nonostante che sullo stesso argomento ne sia già stato iniziato un altro all'altro ramo del Parlamento. Egli però rivolgerrebbe preghiera al Sen.^{re} Tacca perché voglia limitare il suo progetto alla seconda e terza parte omettendo la prima la quale ha per scopo di ordinare una più efficace sorveglianza sulla magistratura. Purtroppo soggiunge, in questi tempi la magistratura è fatta segno ad ingiuste accuse e diffidenze; quando i Tribunali Correzionali profferiscono una sentenza di condanna si osa dire nelle pubbliche piazze che i giudici si mostrarono severi per essere deferenti e ligi al Potere Esecutivo, e se profferiscono una sentenza assolutoria non si ha difficoltà di asserire che lo fecero per vaghezza di popolarità. Intanto la magistratura è fatta segno a maligne asserzioni, sia che condanni, sia che assolva. Il sistema di vigilanza propugnato

dal Ven. Vacca nella prima parte farà
una pessima impressione nel pubblico
in danno della magistratura, e servirà
ad avvelenare e crescere i
maliziosi sospetti e le diffidenze che og-
gi malanguratamente si insinuano con-
tro la medesima. I sospetti e le diffi-
denze contro la magistratura si crede-
ranno giustificati quando si vedrà
che il Senato ha fornito il bisogno di rinfor-
zare con più efficaci cautele la sorve-
glianza sulla magistratura. Il per-
chè sottopone queste mie osservazioni
alla prudenza del Ven. Vacca pregan-
dolo a voler limitare il suo progetto
alla seconda e terza parte soltanto.

Il Ven. Vacca annuendo alle consi-
derazioni esposte dal Ven. Cecchio
Pichara di limitare il suo progetto
alla seconda e terza parte sopprimen-
done la prima, per ora.

Il Ven. De Falco si assocerebbe alla
proposta Cecchio ove il sistema di
vigilanza dovesse ingenerare i so-
spetti da lui temuti. Ma soggiunge
che il sistema di vigilanza formulato
nella prima parte del progetto non
ha altro scopo che di migliorar i
metodi, le norme direttive della
scelta e del graduale avanzamento
dei funzionari dell'Ordine Giudiziario.
La prima parte anzi provvede all'inte-
resse dei magistrati i cui meriti

2

e demeriti, si vogliono giudicati dai loro stessi atti, e mira a sottrarre la magistratura dagli arbitri del Potere Esecutivo e della Burocrazia. Essi quindi non può rimancersi dall'esprimere il dispiacere che il Sen.^{re} Vacca per aderire alla preghiera del Sen.^{re} Cecchio abbia consentito di sopprimere la prima parte del suo progetto. Se la parola vigilanza potesse aver cagione di ingenerare i sospetti, di cui si preoccupa il Sen.^{re} Cecchio, si potrebbe cambiare il nome mantenendo la sostanza del sistema ordinato nella prima parte del progetto.

Il Sen.^{re} Cecchio ammette che la proposta Vacca per se non conduce alle conseguenze, di cui esse si preoccupa, ma teme che il pubblico possa trarre da questa prima parte argomento per confermare i sospetti, di cui disgraziatamente sono in questi tempi colpiti e offesi i magistrati. Desidera che la magistratura sia rispettabile e rispettata, e perciò ringrazia il Sen.^{re} Vacca di avere raccolta con tanta compiacenza la sua preghiera.

Essendo esaurita la discussione sul progetto Vacca il Presidente dichiara che si procederà alla votazione dopo che il Sen.^{re} Conforti avrà data lettura del suo progetto, e restituendo allo stesso Sen.^{re} Conforti il presentato progetto lo invita a darne lettura.

Il *Su.^{re}* Conforti dà lettura del suo progetto di legge contenente disposizioni relative alle Ventose dei Conciliatori, indi tessendo brevemente la storia del suo progetto, dice che questo progetto fu iniziato nell'altro ramo del Parlamento dal Deputato Catinacci, preso in considerazione nella tornata del 9. Aprile 1867, adottato dalla Camera delfina il 30. Giugno 1868, e comunicato al Senato nella tornata del 1. Luglio successivo. L'Ufficio Centrale del Senato nominò a relatore di questo progetto il *Su.^{re}* Lanzilli, che ne presentò la relazione il 24. Novembre 1868, ed avendo lo stesso Senatore Lanzilli nella pubblica discussione di questo progetto presentati diversi emendamenti ed aggiunte, il progetto stesso fu rimandato alla stessa Commissione per relativo studio. Ma essendo ritirato dalla Commissione il *Su.^{re}* Lanzilli, fu a lui sostituito il proponente, che essendo stato dall'Ufficio Centrale nominato relatore in luogo e vece del Lanzilli ne presentò la relazione al Senato il 26. Aprile 1869.

Il progetto di cui il *Su.^{re}* Conforti ha dato lettura è il medesimo che si legge nell'ultima relazione del proponente già pubblicata a stampa e che porta la data del 26. Aprile 1869, e ricapitola con brevi parole le ragioni che lo giustificano esposte nella stessa Relazione, e confida che il Senato vorrà alla unanimità approvare la lettura in pubblica seduta.

Il Sen.^{re} Vighiani è dolente di dovere rompere quella unanimità di voti, della quale si è mostrato tanto fiducioso il Sen.^{re} Comparsi, e non può rimanersi dal dichiarare che esso non può dare voto favorevole alla dimandata autorizzazione. Si astiene dall'entrare in osservazioni di merito contro il presentato progetto, riservandole pel tempo in cui se ne farà la discussione in pubblica seduta, se pure dal Senato ne sarà autorizzata la pubblica lettura, ma ad ogni modo non può tacere che il presentato progetto è la demolizione di una delle parti più belle del Codice di Procedura, tanto celebrato, come affermò il Sen. Vacca in una pubblica seduta, da eminenti giuriconsulti stranieri.

La materia, che forma il soggetto del presentato progetto, non è cosa nuova, e fu ampiamente discussa nel seno di quelle autorevoli Commissioni che compilarono il Codice di Procedura civile, tre Ministri Napoletani; Pisanelli, Vacca e Cortese, rispettarono le disposizioni relative ai Conciliatori contenute nel Codice di Procedura Civile, e confida che il Senato non vorrà concorrere col suo voto all'opera di demolizione del Codice di Procedura Civile, a cui mira il presentato progetto. Del resto

le riforme proposte nel progetto che esten-
dono la competenza dei Conciliatori alle
controversie che nascono nella esecuzione
delle loro Sentenze e dei Processi Verbali
getterebbero in un difficile ginepraio
gli stessi Conciliatori, e sono un desiderio
non già delle popolazioni Napoletane, ma
si bene dei messi e Segretari comunali
che vi hanno interesse. Quelli che diman-
dano la presentata riforma del sistema
dei Conciliatori sanzionata dal codice
di procedura Civile e invocano l'attu-
zione del sistema Napoletano, sono perso-
ne interessate e speculatori mosse dalla
speranza del guadagno. E in fatti nelle
altre Provincie, dove non vi hanno per-
sone interessate in questa riforma nessuno
ha mai pensato a domandare le ri-
forme che si contengono nel presentato
progetto. E non perciò si oppone alla
autorizzazione chiesta dal Ven.^{to} Conforti
e voterà contro la medesima.

Il Ven.^{to} Miraglia si rallegra, e si com-
piace grandemente degli elogi fatti
dal Ven.^{to} Vighiani, al codice di Procedu-
ra Civ. Allorchè un tal codice fu
pubblicato si disse da taluni che le por-
te della giustizia sarebbero state chiuse,
e invece dopo la pubblicazione del detto
codice le porte della giustizia si spa-
lancarono. Il codice di procedura
ammise la benefica istituzione dei

Conciliatori, che fece per lungo corso di anni ottima prova nelle Province Napoletane, ma restringendo entro limiti troppo angusti la competenza dei Conciliatori, fece in questa parte un'opera monca ed imperfetta, ed impedì il pieno conseguimento di quei vantaggi e benefizj che da questa benefica istituzione possono ripromettersi. Se è monca ed imperfetta la istituzione dei Conciliatori quale fu ordinata nel Cod. di Proc. civile, il Senato non deve ristarsi dall'acquistare il progetto Conforti che ne è il compimento.

Il Sen.^{re} Conforti aggiunge nuove osservazioni in risposta alle obiezioni del Sen.^{re} Vighiani, ed osserva che col suo progetto non è allargata la competenza dei Conciliatori quanto al valore, e che i Giudizi di esecuzione, ai quali viene estesa la loro giurisdizione non riguardano che l'esecuzione sui mobili.

Il Sen.^{re} Cecchio non si oppone alla autorizzazione chiesta dal Sen.^{re} Conforti, ma non può astenersi dal sottoporre alla sapienza del Senato una considerazione: Gli attuali Uscieri avrebbero grave danno e perdita non indifferente, quando venisse adottato il progetto Conforti, i quali ricorrerebbero certamente allo Stato per essere in qualche modo ristorati

2

del patito danno. Il Senato deve pen-
sare seriamente a questa circostanza
per non esporre lo Stato a molestie
e al pericolo di dover dare risarcimen-
ti.

Terminata la discussione il Segre-
tario Manzoni fa l'appello nominale
per la votazione a squittinio segreto
sui due distinti progetti Vacca e
Conforti.

Il risultato della votazione è il seguente.

Pel progetto Vacca:

| | |
|-----------------|-----|
| Volanti | 50. |
| Voti favorevoli | 34. |
| Contrari | 16. |

Il Senato autorizza la lettura in pub-
blica seduta del progetto Vacca.

Pel progetto Conforti:

| | |
|-----------------|-----|
| Volanti | 49. |
| Voti favorevoli | 37. |
| Contrari | 12. |

Il Senato autorizza la lettura del
progetto Conforti in pubblica seduta.

Il Presidente dichiara che dei
due progetti Vacca e Conforti
si farà lettura in pubblica seduta
il primo giorno che rimarrà libero
dopo la discussione della legge per la

riscossione delle imposte e sciogli
la conferenza alle ore 5½ pomz

Approvato in seduta il 1er Aprile
1870.

F. Presidente
Casale

F. Sec. Segretario
R. Casale